A UJOA 13 APR. 2018 RILASCIA SCIENTIFICA 17 HA GROUNDERS

Sentenza nr. R.G.N. 45941/17 N. Reg. Dep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MILANO
SEZIONE CIVILE QUARTA
IN PERSONA DELLA DOTT.SSA

LARISA MARCHIORETTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta il giorno 10 luglio 2017 al numero di Ruolo Generale sopra indicato, promossa con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, regolarmente notificata

VERTENTE TRA

domicifiata in Cosenza, Via Milelli, 19, presso lo studio dell'avv.to Francesco (cod. fisc. LST FNC 78P22 D086T), che la reppresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;

C.F. 12351160150

parte opponente

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, quale ente subentrante, a titolo universale, nei rapporti processuali delle società del gruppo Equitalia per l'effetto dell'art. 1 del D. L. 193 del 22 ottobre 2016, convertito con modifiche dalla legge 225 del 1° dicembre 2016, avente sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, in persona del Presidente avv. Ernesto Maria Ruffini, rappresentata e difesa dal dipendente delegato avv. Emanuela Perri, giusta mandato speciale del 14 luglio 2017, rep. 42976, racc. 24474 Notaio Marco De Luca di Roma, elettivamente domiciliata in Milano, Viale dell'Innovazione, 1/b;

C.F. 13756881002

parte opposta

OGGETTO: opposizione a estratti di ruolo.

Conclusioni per le parti: come in atti.

SENTENZA n. 3125

Anno 2018

RUOLO GENERALE N. 45941, 17

REPERTORIO

4264/18

10-04-2018

JLA

Q1/3) V8

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, citava in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, per ottenere l'annullamento di dodici estratti di ruolo e precisamente i nn.

03820050279614243000, asseritamente notificata in data 12 maggio 2005 al portiere dello stabile;

06820060020612559000, asseritamente notificata in data 16 marzo 2006 al portiere dello stabile;

06820060065103557000, asseritamente notificata in data 15 maggio 2006 al portiere dello stabile;

06820060245230409000, asseritamente notificata in data 15 gennaio 2007 al portiere dello stabile;

06820060270075557000, asseritamente notificata in data 16 febbraio 2007 al portiere dello stabile;

06820070368445175000, asseritamente notificata in data 19 febbraio 2008 al portiere dello stabile;

06820080270421744000, asseritamente notificata in data 24 giugno 2005 al portiere dello stabile;

06820080287795053000, asseritamente notificata in data 21 ottobre 2010 al portiere dello stabile;

06820100018827885000, asseritamente notificata in data 28 aprile 2010 al portiere dello stabile;

06820100457426514000, asseritamente notificata in data 21 giugno 2010 al portiere dello stabile;

06820110195298010000, asseritamente notificata in data 12 maggio 2011 al portiere dello stabile;

06820110408383044000, asseritamente notificata in data 23 novembre 2011, al portiere dello stabile;

e delle sottese cartelle esattoriali.

Sosteneva l'attrice che, a seguito della richiesta all'Agente della Riscossione degli estratti di ruolo al fine di provvedere alla definizione agevolata (cd rottamazione delle cartelle) di alcune cartelle di pagamento (oggi non impugnate) veniva a conoscenza di ulteriori cartelle di

2 V3

pagamento insolute a suo dire mai notificate e prescritte.

Alla prima udienza del 22 settembre 2017, rilevato che dal 1º juglio 2017 Equitalia era stata sciolta e cancellata dal Registro delle Imprese e che Agenzia delle Entrate Riscossione era subentrata a titolo universale nei rapporti processuali delle società del gruppo Equitalia, il giudice disponeva la citazione in riassunzione di Agenzia delle Entrate Riscossione e fissava nuova udienza per il giorno 23 novembre 2017.

A tale udienza, si costituiva Agenzia delle Entrate eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda proposta avverso estratto di ruolo e la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle notifiche dei verbali oggetto delle cartelle.

Specificava altresì che tutte le entrate riscosse a mezzo ruolo hanno una prescrizione di dieci anni.

Instaurato il contraddittorio, alla successiva udienza del 14 febbraio 2018, il Giudice tratteneva la causa a sentenza, stante la natura documentale della stessa.

Preliminarmente occorre *qualificare l'azione proposta* dall'odierno ricorrente.

Il giudizio di opposizione oggi in discussione risulta essere stato correttamente incardinato in quanto l'odierno ricorrente ha tempestivamente impugnato gli estratti di ruolo in funzione recuperatoria assumendo di non avere ricevuto le cartelle agli stessi sottese che apparirebbero prescritte.

Principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è che in relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è possibile esperire, oltre all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 c.p.c. e l'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 c.p.c, ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 2 ottobre

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 2 ottobre 2015, n. 19704, che risolve il variegato e contrastante orientamento giurisprudenziale in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo, sancisce,



finalmente, che è ammissibile l'impugnazione della cartella che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall'agente della riscossione.

Pertanto, la opposizione de qua appare correttamente incardinata.

Peraltro, poiché si tratta di opposizione all'esecuzione e l'attrice non ha contestato la notifica dei verbali sottesi alle cartelle oggetto de i ruoli ma la mancata notifica delle cartelle stesse, non appare logico ma nemmeno dovuto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori.

Sulla Prescrizione.


Gli estratti di ruolo oggi in parola fanno riferimento a presunti crediti per i quali le presunte notifiche sarebbero avvenute negli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 e 2011.

Non a caso questo giudicante ha fatto riferimento a presunte notifiche e non ha ragione di ritenere dette notifiche correttamente avvenute, in quanto tali atti sono stati notificati al portiere dello stabile senza ulteriori ricerche e senza l'invio dell'apposita raccomandata al fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, mancata nel caso in esame.

Infatti, oltre all'art. 139 c.p.c. ("Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata"), circa la necessità della seconda raccomandata informativa si è espresso anche il c.d. decreto Milleproproghe: il D.L. 223/06 (convertito dalla L. 248/06) ha introdotto all'art. 60 del DPR 600/73 la lettera b) bis a norma della quale "se il consegnatario non è destinatario dell'atto o dell'avviso (...) il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto dell'avviso a mezzo raccomandata".

Sul punto, nel caso in esame, Agenzia delle Entrate Riscossione ha omesso di fornire alcuna prova valida a dimostrare l'adempimento degli oneri richiesti.





Pertanto, l'opposizione è fondata e va accolta per intervenuta prescrizione del diritto dell'ente creditore a riscuotere le somme portate nei ruoli summenzionati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 209 Cds e 28 della legge n. 689/81, essendo decorso il termine prescrizionale di cinque anni dalla data della presunta infrazione, senza che alcun atto interruttivo della prescrizione stessa sia stato notificato all'opponente in tale lasso di tempo, come evinto dalla assenza di alcuna prova in tal senso da parte di Agenzia delle Entrate.

In diritto va osservato che il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa è regolato, nello specifico per la prescrizione, dall'art. 28 della L. 689/81 e dall'art. 209 del C.d.S. L'art. 28, in particolare, dopo avere affermato nel primo comma che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate da tale legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, stabilisce, nel secondo comma, che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. Secondo l'art. 2943, ultimo comma, la prescrizione "è interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore".

L'espresso rinvio alla regolamentazione del codice civile rende ineludibile il rispetto del principio della ricettività degli atti interruttivi della prescrizione. Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che "l'attività di formazione dei ruoli è pacificamente attività interna all'amministrazione e quindi come tale inidonea ad essere percepita e a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario della pretesa", (Cass. Civ. sez. I, 17.11.2005 n. 23251), e che unici atti interruttivi del termine per la prescrizione sono quelli della notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, in quanto atto idoneo a costituire in mora il debitore a norma dell'art. 2943, 4° comma Codice Civile, e della notifica dell'ordinanza di ingiunzione nel caso di ricorso al Prefetto (Cass. Sez. I del 23.11.1999).

Da quanto sopra rilevato deve pertanto concludersi che le pretese azionate di cui agli estratti di ruolo opposti devono essere annullate. Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate in





base alla difficoltà della controversia e all'impegno in essa profuso, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

ACCOGLIE

l'opposizione

e per l'effetto

DICHIARA

non dovute le somme richieste negli estratti di ruolo nn. 03820050279614243000,06820060020612559000,068200600651035570 00,06820060245230409000,06820060270075557000,0682007036844517 5000,06820080270421744000,06820080287795053000,06820100018827 885000,06820100457426514000,06820110195298010000,068201104083 83044000 e nelle sottese cartelle esattoriali:

CONDANNA

Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice, liquidate in complessivi € 1.950,00, di cui € 500,00 per spese ed € 1.450,00 per compensi professionali, oltre Iva, c.p.a. e rimborso spese generali;

DICHIARA

la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge. Così deciso in Milano, il 17 marzo 2018

> Il Giudice di Pace dott.ssa Larisa Marchioretto

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 0 APR. 2018

IL CANCELLIERE

TL CANCELLIERD (Dott. Vito MERRA)

